



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

CIRCOLO ARCI DALLO'

L'anno 1998 il giorno 18 dicembre 1998 alle ore 21.00 presso la sede del Circolo sita a Castiglione delle Stiviere in Piazza Ugo Dallò n. 4, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci del circolo Arci Dallò per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione nuovo statuto a seguito delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;
- varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Tosi Giovanni, Presidente del circolo Arci Dallò, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Bertoni Ugo.

Il Presidente dell'assemblea, accertata la regolarità dell'assemblea secondo le norme statutarie, passa a trattare l'O.d.G.

Il Presidente spiega i motivi che hanno spinto i consiglieri del direttivo a farsi promotori della convocazione della stessa per apportare le modifiche statutarie, in particolare di adattarlo anche tenendo conto delle indicazioni che il decreto emanato dal Governo n. 460 del 4 dicembre 1997 in tema di riforma fiscale per gli Enti non Commerciali. Si passa quindi alla lettura del nuovo statuto. Alla fine della lettura, il Presidente dell'assemblea conferma che sostanzialmente il circolo già si comporta nei modi e nelle forme indicati dal nuovo statuto e che questo passaggio formalizza in modo inequivocabile le forme di democrazia partecipata nelle decisioni del

UFFICIO DEL REGISTRO

24 DIC. 1998

Reg. II

al N. 15570

Vol.

Liquidazione

Alleg. L.

Reg. L. 250000

Ipot. L.

Cat. L.

Invim L.

Bollo L.

T. S. L. 10000

Totale L. 260000

Lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE





STATUTO DEL CIRCOLO

DEFINIZIONE E FINALITÀ'

Art. 1

Il Circolo Arci Dallò costituito a Castiglione delle Stiviere in Piazza Ugo Dallò è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività di utilità sociale, culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Art. 4

L'iscrizione al circolo avviene tramite compilazione e firma della delega relativa contenente il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulla stessa.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI-NUOVA ASSOCIAZIONE ed il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del circolo e partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i familiari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i

requisiti necessari ai soci, sotto la responsabilità del socio loro familiare;

- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 7

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali del circolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per :

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;

- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria del circolo. Il



rendiconto dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva; il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

L'avanzo di gestione sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative, attività e per nuovi impianti e attrezzature.

ASSEMBLEA

Art. 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo con avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno da affiggersi in bacheca presso la sede del circolo almeno 20 giorni prima della convocazione.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'Art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle elezioni degli organismi dirigenti.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto

dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo valgono le norme di cui all'art. 30.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene, di norma, a scrutinio segreto .

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva il rendiconto preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; la votazione, di norma a scrutinio segreto, indicando la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. Si vota con scheda apposita in 2 giorni (possibilmente nel fine settimana) per offrire la possibilità di partecipare al maggior numero di soci. In caso

di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo.

- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio.

- Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso od impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- Il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Art. 23

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi
- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di



voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art 25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 26

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

In caso di assenza dello stesso decide lo rendano necessario.

In caso di assenza dello stesso decide il Collegio dei Garanti del livello immediatamente superiore costituito.

Art. 27

Il collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 28

I membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto; l'assemblea così composta decide a maggioranza dei partecipanti.

L'assemblea stessa decide di devolvere il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra associazione con finalità analoghe

procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Ove non sia possibile raggiungere la maggioranza di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni assembleari, il circolo si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, o dal regolamento interno decide l'assemblea ai sensi delle norme vigenti in materia e del Codice Civile.